



DELIBERA N.	762
SEDUTA N.	158
DATA	15/02/2019

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. X

Oggetto: **Tirocinio di formazione ed orientamento curricolari presso le strutture del Consiglio - Assemblea legislativa regionale**

Il 15 febbraio 2019 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo	- Presidente	X	
Renato Claudio Minardi	- Vicepresidente	X	
Piero Celani	- Vicepresidente	X	
Mirco Carloni	- Consigliere segretario	X	
Boris Rapa	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Antonio Mastrovincenzo** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Massimo Misiti**.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: Tirocini di formazione ed orientamento curricolari presso le strutture del Consiglio - Assemblea legislativa regionale

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi riportati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa;

VISTO il parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale);

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1) di approvare i criteri per l'attivazione di tirocini formativi-curricolari presso il Consiglio-Assemblea legislativa regionale di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto;

2) di autorizzare il Segretario generale, o suo delegato, a sottoscrivere convenzioni con le Università e con i soggetti indicati al punto 2 dei criteri di cui all'allegato A, per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento curricolari presso le strutture del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa
(Antonio Mastrovincenzo)

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", all'articolo 18 disciplina i tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962 n. 1859, allo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Tali tirocini devono essere promossi secondo le modalità di attuazione contenute nel Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142.

La caratteristica peculiare del tirocinio è rappresentata dall'inserimento del tirocinante in un contesto preordinato alla sua formazione professionale rispetto alla quale la sua prestazione, che di fatto consiste in una attività lavorativa, è ammessa in quanto indispensabile per la formazione stessa. Questa, non costituendo rapporto di lavoro subordinato, non consente la corresponsione di alcuna retribuzione.

Infatti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato regolamento i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati, ai sensi del comma 1, non costituiscono in alcun modo rapporti di lavoro. I datori di lavoro con più di venti dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti, contemporaneamente.

I tirocini formativi possono essere promossi da una pluralità di soggetti pubblici e privati quali: Università e Provveditorati agli studi, Centri per l'impiego, ecc..

L'attivazione del tirocinio presuppone la redazione di uno specifico progetto formativo da elaborare congiuntamente con la struttura ospitante nel quale sono definiti gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, il tutor incaricato dall'Ateneo promotore, il responsabile incaricato dall'Amministrazione, la durata, il periodo di svolgimento, la struttura presso cui si svolgerà il tirocinio.

La durata dei tirocini deve essere diversificata a seconda del livello di istruzione del tirocinante e non può comunque superare i 12 mesi per gli studenti universitari come previsto dall'art. 7 del D.M. 25/3/1998 n. 142.

Anche se il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro i tirocinanti debbono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile presso terzi, tramite compagnie assicurative del settore. Tale obbligo è posto a carico del soggetto promotore.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché mantenere la necessaria riservatezza in merito ai dati, informazioni e conoscenze acquisite durante il tirocinio.

Con determina n. 950 del 21 gennaio 2019, l'Ufficio di presidenza ha deciso di attivare n. 3 tirocini formativi di tipo curriculare, aventi la durata di 6 mesi, con le Università di Camerino, Macerata ed Urbino per i laureandi in Giurisprudenza o Scienze politiche finalizzati allo svolgimento di attività formative presso l'Ufficio di presidenza, le Commissioni consiliari e la relativa struttura di supporto, mediante attivazione di apposite convenzioni, incaricando il Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali di effettuare l'istruttoria preliminare all'attivazione dei suddetti stage.

Pertanto, si indicano nell'allegato A i caratteri e gli adempimenti che regolano i tirocini formativi e di orientamento curriculare da attivare presso il Consiglio –Assemblea legislativa regionale, in analogia con quelli già disciplinati per le medesime finalità dalla Giunta regionale con la DGR 1143 del 6 ottobre 2014.

Il responsabile del procedimento
(Fabio Stronati)



DELIBERA N. 762

SEDUTA N. 158

DATA 15/02/2019

pag.
4

PARERE DEL DIRIGENTE COMPETENTE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il dirigente del Servizio
Risorse umane, finanziarie e strumentali
(Antonio Russi)

La presente deliberazione si compone di 6 pagine, di cui 2 di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)



ALLEGATO A

Tirocini formativi e di orientamento - curriculari

1. Oggetto

I tirocini formativi e di orientamento - curriculari sono inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. La loro finalità non è quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. Si svolgono all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi.

2. Destinatari

Studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari o ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso, dottorati di ricerca e titoli equipollenti. I soggetti destinatari devono altresì essere inoccupati ed avere un'età non inferiore ai 16 anni.

3. Soggetti coinvolti

- a) Soggetto promotore: istituzioni formative (università o istituti di istruzione secondaria abilitati ai rilasci di titoli accademici, istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale, centri professionali operanti in regime di convenzione con regioni o Province) a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- b) Soggetto ospitante: Consiglio-Assemblea legislativa regionale - struttura dirigenziale ospitante;
- c) Tirocinante.

4. Compiti del soggetto promotore

Il soggetto promotore deve:

- predisporre la convenzione;
- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del progetto formativo;
- individuare un "tutor didattico" quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- assicurare il tirocinante contro gli infortuni al lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- inviare al Consiglio -Assemblea legislativa regionale la convenzione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, ed il progetto formativo approvato;
- al termine del tirocinio rilasciare al tirocinante, anche sulla base della valutazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, un'attestazione sull'esito del tirocinio.

5. Compiti del Consiglio -Assemblea legislativa regionale

- a) verifica annualmente i tirocini ammissibili;
 - a) stipula la convenzione con il soggetto promotore, previa verifica del limite numerico di ospitalità;
 - b) riceve la comunicazione di attivazione, delle modifiche e del termine del tirocinio;
 - c) monitora il proseguimento del tirocinio, l'andamento del tirocinio fino alla scadenza e l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio;
- la struttura dirigenziale consiliare di riferimento:
 - a) definisce il progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore, in coerenza con il curriculum o il piano di studi dell'aspirante tirocinante;



b) designa il “tutor aziendale”, con funzioni di affiancamento al tirocinante, individuato tra i dipendenti assegnati alla stessa struttura in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale; in caso di assenza prolungata del tutor deve essere individuato un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto;

c) assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata formazione/informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008, garantisce la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnala, l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore;

d) assicura la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; comunica, in forma scritta, al soggetto tutte le variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamenti della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor eco.);

e) attesta, in collaborazione con il soggetto promotore, l'esito del tirocinio.

6. Compiti, diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante deve:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati;
- rispettare l'ambiente di lavoro e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio per quanto attiene ai dati ed informazioni in merito ai procedimenti acquisiti nel corso del tirocinio;
- redigere con il supporto dei tutor una relazione finale sull'esperienza del tirocinio; tale relazione sarà utilizzata ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e competenze.

7. Durata

La durata dei tirocini formativi e di orientamento è definita secondo quanto previsto nei vari ordinamenti didattici.